Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 129 del 30 maggio 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 30 maggio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. **520**.

Approvazione della tariffa delle prestazioni professionali dei dottori commercialisti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 520.

Approvazione della tariffa delle prestazioni professionali dei dottori commercialisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la tariffa che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai dottori commercialisti, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1958

GRONCHI

GONELLA — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 116. — RELLEVA

Tariffa delle prestazioni professionali dei dottori commercialisti

TITOLO I

Norme generali

Art. 1.

Carattere nazionale

La presente tariffa ha carattere nazionale e determina i compensi spettanti agli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti.

Art. 2.

Classificazione dei compensi

I compensi spettanti al dottore commercialista vengono distinti nei seguenti tipi:

spese;
indennità;
onorari.

Art. 3.

Criteri per l'applicazione della tariffa
Compensi minimi e massimi

Per l'applicazione della presente tariffa si deve sempre far riferimento alla natura ed alla caratteristica dell'incarico, alla sua durata, al valore, all'importanza, alla difficoltà, alla complessità delle prestazioni. Si deve tener conto altresì della sede, dell'urgenza, dell'eventuale disagio, delle responsabilità assunte dal dottore commercialista e dei risultati conseguiti. Per questi motivi, di regola, sono previsti dei compensi minimi e dei compensi massimi.

Per gli incarichi di eccezionale importanza, complessità e difficoltà tutti i compensi massimi possono essere maggiorati fino al doppio.

Quando nella presente tariffa è indicata una sola cifra, questa corrisponde al compenso minimo. In tale caso il compenso massimo è costituito dalla stessa cifra, aumentata di un terzo.

Art. 4.

Inderogabilità convenzionale dei compensi
Riduzioni particolari

I compensi minimi stabiliti per le prestazioni del dottore commercialista sono inderogabili.

Ogni convenzione contraria è nulla.

Il dottore commercialista esercente la professione in località il cui numero di abitanti sia inferiore a 500 000 può ridurre i compensi fino ad un massimo del 15%.

Il dottore commercialista iscritto nell'albo da meno di dieci anni può ridurre il suo compenso fino ad un massimo del 30%.

Art. 5.

Presentazione della parcella
Incarichi di lunga durata - Intervento dell'Ordine

Qualora l'incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista può presentare la specifica del lavoro svolto alla fine di ogni semestre (di regola fine giugno fine dicembre).

Il dottore commercialista per incarichi importanti e di lunga durata, è altresì autorizzato a prelevare, dalle somme in suo possesso, previo parere del Consiglio dell'Ordine, acconti su quanto prudenzialmente possa ritenersi il suo compenso totale.

Art. 6.

Anticipi - Mancato pagamento degli anticipi

Il dottore commercialista ha diritto di richiedere un anticipo per le spese occorrenti, nonchè un acconto sui compensi.

Dette richieste potranno essere ripetute allorquando l'incarico si prolunghi nel tempo, oppure si accertino nuove necessarie spese.

Il mancato pagamento dell'anticipo per le spese e dell'acconto sui compensi, quando le spese siano dimostrate e gli acconti contenuti in limiti congrui, dà facoltà al dottore commercialista di declinare l'incarico con comunicazione scritta da farsi alla parte ed eventualmente alle controparti.

Art. 7.

Pluralità di professionisti
Collegio di dottori commercialisti - Concorso del cliente

Quando un incarico è affidato a più dottori commercialisti, o altri professionisti, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, al compenso per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva professione.

Quando l'incarico è affidato a più dottori commercialisti riuniti in collegio, il compenso globale dovuto al collegio è quello spettante ad un dottore commercialista aumentato del 40% per ciascun membro del collegio.

Nel caso in cui il cliente svolga direttamente una pratica, il dottore commercialista, incaricato di assisterlo o di consigliarlo, avrà diritto all'intero ammontare delle spese, delle indennità ed a non meno della metà degli onorari.

Art. 8.

Incarico di più clienti aventi identità d'interessi

Quando il dottore commercialista riceve da più clienti un incarico, nel quale essi hanno identità di posizione e di interessi, il compenso, calcolato secondo tariffa, è riducibile fino al 50% nei confronti di ciascun cliente.

Art. 9.

Incarico non giunto a compimento

Per l'incarico iniziato ma non compiuto per evento indipendente dalla volontà del dottore commercialista o del cliente, oppure nel caso di revoca da parte del cliente o di rinuncia per giusta causa del dottore commercialista, questi ha diritto ai compensi corrispondenti all'opera prestata ed all'eventuale lavoro preparatorio d'impostazione, alla data della interruzione dell'incarico.

Nella ipotesi della rinunzia per giusta causa del dottore commercialista, il compenso per l'opera prestata è determinato con riguardo del risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Art. 10.

Incarico già iniziato da altri professionisti

Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al dottore commercialista competono i compensi corrispondenti all'opera prestata, all'eventuale lavoro preparatorio per la nuova impostazione ed ai risultati conseguiti.

Art. 11.

Compimento dell'incarico
per sopravvenuta sistemazione

Per gli incarichi compiuti per sopravvenuta sistemazione al dottore commercialista spettano: le spese, le indennità e gli onorari graduali relativi all'opera prestata alla data dell'avvenuta sistemazione, oltre al seguente onorario:

a) se la sistemazione è avvenuta per opera del dottore commercialista, l'intero onorario stabilito dalla presente tariffa;

b) se la sistemazione è avvenuta col concorso del dottore commercialista, della parte o di altri, l'onorario di cui alla lettera precedente ridotto del 30%;

c) se la sistemazione è avvenuta senza concorso del dottore commercialista, l'onorario per l'eventuale lavoro di impostazione della pratica e per l'opera prestata.

Art. 12.

Determinazione del valore dell'incarico

Il valore dell'incarico, ai fini del conteggio dei compensi, se non è specificatamente indicato nelle varie voci della presente tariffa o non è determinato di comune accordo dal dottore commercialista e dal cliente, viene determinato in base all'effettivo valore che è possibile connettere all'oggetto dell'incarico.

Art. 13.

Applicazione analogica

Quando i compensi non possono essere determinati secondo una precisa disposizione di tariffa si ha riguardo alle disposizioni della tariffa stessa che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 14.

Collaboratori di concetto e ausiliari - Dipendenti

Quando il dottore commercialista, per la migliore e più sollecita esecuzione dell'incarico, si avvale, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di sostituti e di ausiliari, a norma dell'art. 2232 del Codice Civile, gli onorari per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del dottore commercialista se l'incarico viene compensato a percentuale o in via discrezionale, restando tuttavia rimborsabili le spese, le indennità e gli onorari graduali. Negli altri casi sono a carico del cliente e sono commisurati alle indennità, agli onorari graduali ed agli onorari a tempo.

Il lavoro dei dipendenti è in ogni caso a carico del dottore commercialista, ed è tariffato come se svolto direttamente dal dottore commercialista, se non diversamente specificato nella presente tariffa.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

Le pratiche esaurite anteriormente all'entrata in vigore della presente tariffa saranno regolate dalla tariffa precedente; quelle comunque esaurite in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente tariffa saranno regolate da quest'ultima.

TITOLO II

Spese - Indennità

Art. 16.

Delle spese, delle indennità

Le spese saranno rimborsate secondo la documentazione; saranno rimborsate altresì quelle altre per le quali non si può e non si usa riportare ricevuta, quando siano verosimili e ragionevoli.

Inoltre per ogni incarico affidato al dottore commercialista verranno riconosciuti allo stesso, oltre agli onorari, di cui agli articoli che seguono, ed al rimborso delle spese borsuali, le spese e le indennità seguenti:

Spese:

a) di scritturazione:

per ogni facciata dell'originale . . . L. 50
per ogni copia . . . . » 15

b) a titolo di rimborso delle altre spese di studio il dottore commercialista ha diritto di aumentare l'importo totale dei compensi risultanti in parcella del 15%, se esercente la professione in città con più di 500.000 abitanti; del 10% se esercente in città con meno di 500.000 abitanti.

Indennità:

a) di accesso nel luogo di residenza da L. 500 a L. 1000;

b) di viaggio e di trasferta:

rimborso delle spese di viaggio in prima classe, per ferrovia, per piroscafo, per aereo (in caso di particolare urgenza) o altro mezzo aumentate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie.

E' pure dovuto il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base a quelle sostenute, aumentate del 10% per le piccole spese non facilmente precisabili.

In mancanza o deficienza di servizi pubblici di trasporto la indennità è di L. 100 per chilometro sulle vie ordinarie, sempre con l'aumento del 25%;

c) per assenza dallo studio:

1) nella sede dello studio:
per mezza giornata da L. 2000 a L. 4000;
per l'intera giornata da L. 4000 a L. 8000;

2) fuori della sede dello studio:
per mezza giornata da L. 3000 a L. 7000;
per l'intera giornata da L. 6000 a L. 14.000.

La mezza giornata o l'intera giornata è quella che corrisponde all'orario normale degli studi professionali.

Le spese, le indennità e gli onorari graduali della tabella *A*, sono cumulabili fra loro, nonchè con gli onorari graduali della tabella *B* e con gli altri onorari.

TITOLO III

Onorari

CAPO I

Classificazione

Art. 17.

Classificazione degli onorari

Gli onorari vengono distinti nei seguenti tipi:

a) onorari fissi;

b) onorari a tempo, ossia in ragione del complessivo tempo occorso;

c) onorari graduali, ossia quelli determinati secondo la divisione in gradi del valore della pratica. Essi si distinguono in due sotto tipi: per prestazioni d'ordine, e sono stabiliti analiticamente dalla tabella *A*; per prestazioni di concetto e di esecuzione (in quanto queste comportano una responsabilità personale del professionista) e sono stabiliti analiticamente dalla tabella *B*;

d) onorari a percentuale, ossia in ragione del valore complessivo dell'incarico. Essi possono essere proporzionali e a scaglioni regressivi;

e) onorari a discrezione, ossia a equo criterio del professionista.

E' ammesso l'onorario preconcordato, che può essere: globale oppure a tempo prestabilito.

Di regola l'onorario è a percentuale.

Quando nei casi previsti dalla presente tariffa l'onorario a percentuale è integrato dagli onorari graduali (tabelle *A* e *B*), questi vengono determinati ai sensi degli articoli 20 e 21 della tariffa stessa limitati però al valore massimo di L. 1.000.000.

Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari sono sempre aumentati del 20%.

Art. 18.

Onorari a tempo

Gli onorari a tempo sono liquidati in base alle ore o frazione di ora occorsa.

L'onorario per ogni ora in studio va da L. 1500 a L. 4000 a seconda della sede del professionista e della difficoltà o complessità del lavoro.

Qualora il dottore commercialista debba valersi di collaboratori, egli avrà diritto ad una maggiorazione del 30% per ogni collaboratore.

Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio e di urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50%.

Art. 19.

Onorari graduali

Le prestazioni professionali che non sono specificatamente indicate nel titolo IV della presente tariffa sono retribuite con gli onorari graduali.

Gli onorari graduali si distinguono in due sottotipi:

a) per prestazioni d'ordine e sono analiticamente determinati dalla tabella *A* (art. 20);

b) per prestazioni di concetto e di esecuzione e sono analiticamente determinati dalla tabella *B* (art. 21).

Art. 20.

Onorari graduali per prestazioni d'ordine

Tabella *A*

Per le singole prestazioni d'ordine, come più sotto specificate, spettano al dottore commercialista i seguenti onorari graduali:

a) di scritturazione e di stampa per ogni facciata di 25 linee degli originali e delle prime copie anche se non completi e per i frontespizi, oltre al rimborso delle spese borsuali di cui alla lettera *a*) delle spese:

	VALORE DELLA PRATICA					
	fino a 250 000	1 milione	2 ½ milioni	5 milioni	10 milioni	oltre
1) se a mano	40	40	60	100	150	200
se a mano con prospetti numerici . . .	50	50	70	150	200	250
2) se dattiloscritte . . .	50	50	100	150	200	250
se dattiloscritte con prospetti numerici . . .	70	70	150	200	250	300
3) se a stampa	100	100	150	200	250	400
se a stampa con prospetti numerici	150	150	200	250	300	500
b) di collazione:						
1) per ogni pagina di scrittura a mano	20	20	25	50	75	100
per ogni pagina a mano con prospetti numerici . . .	25	25	40	75	100	125
2) per ogni pagina di dattiloscrittura	15	15	20	30	40	50
per ogni pagina di dattiloscrittura con prospetti numerici	20	20	30	40	50	60
3) per ogni pagina a stampa .	10	10	15	20	30	40
per ogni pagina a stampa con prospetti numerici . . .	15	15	20	30	40	50
c) di protocollo ed archiviazione della pratica, formazione del fascicolo . . .	350	750	1.000	1.250	1.500	2.000
d) di archivio per custodia di atti, di documenti, libri, registri, carte, ecc:						
1) per ogni anno o frazione di anno, per ogni libro o registro o fascicolo di documenti	35	75	100	125	150	200
2) per *ogni documento o atto*	10	15	20	25	30	40
e) di ricerca di atti o documenti nel proprio archivio.						
1) per i primi tre anni:						
per il cliente	75	150	200	250	300	400
per terzi	100	225	300	375	450	600

	VALORE DELLA PRATICA					
	fino a 250 000	1 milione	2 ½ milioni	5 milioni	10 milioni	oltre
2) per i successivi anni aumento per ogni anno o frazione di anno						
per il cliente in ragione del 10% annuo o frazione, per i terzi in ragione del 15% annuo o frazione						
Se la richiesta manca di precisazione i diritti aumentano del 100% Se il valore e indeterminato i diritti sono fissati in L 300.						
f) di rilascio di copie o di estratti di atti e documenti del proprio archivio, oltre le spese ed il diritto di scritturazione						
per il cliente . . .	100	150	200	300	400	500
per i terzi	150	200	300	450	600	750
g) di autenticazione di copia di lavori del professionista, per ogni copia.						
per il cliente	200	300	400	500	600	700
per i terzi	300	450	600	750	900	1.000
h) di ispezione di atti e documenti presso Pubblici Uffici o presso altri professionisti	400	500	750	1.000	1.500	1.500
i) di richiesta di documenti o certificati da rilasciarsi da Pubblici Uffici, enti, notai, ecc	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500
l) di deposito o ritiro di atti e documenti, di registrazione, di bollatura, di vidimazione, di legalizzazione, ecc.	500	500	1.000	1.000	1.500	1.500
m) diritto fisso per la corrispondenza informativa lettere, telefono, telegrammi, oltre il rimborso spese . .	300	300	300	300	300	300

Art. 21.

Onorari graduali
per prestazioni di concetto e di attuazione

TABELLA B

Per le singole prestazioni di concetto e di attuazione, più sotto specificate, spettano al dottore commercialista i seguenti onorari graduali:

	VALORE DELLA PRATICA					
	fino a 250 000	1 milione	5 milioni	10 milioni	25 milioni	oltre
1. - Interventi personali:						
a) consultazione unica, cioè se la pratica viene esaurita nella consultazione medesima, con disamina o non di documenti:						
minimo	2 000	3 000	4 000	6.000	10 000	20 000
massimo	3.000	8.000	10.000	12.000	20.000	40 000
b) sessione informativa col cliente all'inizio della pratica:						
minimo	1.500	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
massimo	2.500	4.000	5.000	6.000	8.000	10 000
c) sessione con il cliente nel corso della pratica:						
minimo	1 500	2.000	2.500	3.500	4 500	5 000
massimo	2.000	3.500	4.500	5.500	7.000	8.000
d) sessione con terzi nel corso della pratica.						
minimo	1.500	2.000	3 000	4 000	5 000	6.000
massimo	2 500	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000
e) congresso (riunione di più parti aventi interessi in comune) informativo all'inizio della pratica col o coi clienti ed altri anche professionisti						
minimo	2 000	3 000	4 000	6 000	8 000	15 000
massimo	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	30.000
f) congresso durante lo svolgimento della pratica:						
minimo	2 000	2.500	3.500	4.500	5 500	7.000
massimo	3.000	5.000	7.000	9.000	11.000	15.000
g) conferenze (riunioni di più parti aventi interessi anche in contrasto) col o coi clienti, con la o le controparti, con o senza intervento di professionisti:						
minimo	2.500	3.500	5 000	7.000	9.000	12.000
massimo	3.500	7.000	9.000	12.000	15.000	20.000
h) partecipazione ad adunanza, ad assemblea, ecc (escluso il lavoro preparatorio):						
minimo	3 000	5.000	7.500	10 000	15.000	20.000
massimo	5 000	10 000	15.000	20.000	30 000	50.000
i) discussione avanti autorità e commissioni amministrative:						
minimo	5.000	10.000	12.500	15.000	25.000	50.000
massimo	12.500	25.000	27.500	30.000	50.000	100.000
l) partecipazione alle riunioni di procedure concorsuali giudiziarie od extragiudiziarie (escluso il lavoro preparatorio):						
primo intervento:						
minimo	2 000	3 000	4.000	5.000	6.000	8 000
massimo	3 000	5.000	7.000	9.000	10.000	15.000
successivi interventi						
minimo	2 000	2 500	3.500	4.500	6 000	7.500
massimo	2.500	4.500	6.000	7.000	10.000	12.000
2. - Prestazioni tecniche varie						
a) esame e studio della pratica (atti, documenti, bilanci, relazioni, ecc.):						
minimo	2 500	4 000	5 000	7.500	10.000	25 000
massimo	5.000	8.000	10.000	15.000	20.000	50.000
b) ricerche in archivi pubblici e privati, ispezioni di luoghi:						
minimo	2 000	3 000	4.000	5 000	7.500	10 000
massimo	4 000	6.000	8.000	10.000	15.000	20 000

	VALORE DELLA PRATICA					
	fino a 250 000	1 milione	5 milioni	10 milioni	25 milioni	oltre
c) parere scritto, preparazione e redazione di atti che non importino particolare studio:						
minimo	4 500	5.000	5.500	6 000	8.000	10.000
massimo	6.000	8.000	10.000	12.000	16.000	20.000
d) parere scritto, preparazione e redazione di atti che importino particolare studio.						
minimo	8.000	10.000	12.000	15.000	20 000	30.000
massimo	10.000	15.000	20.000	25.000	40.000	60.000
e) esposti, ricorsi, istanze memorie che non importino particolare studio:						
minimo	3.000	4 500	5.000	7 000	10 000	12 000
massimo	4.500	6.000	8.000	10.000	15.000	20.000
f) esposti, ricorsi, istanze, memorie che importino particolare studio						
minimo	6 000	12.000	16.000	20.000	30 000	60 000
massimo	15.000	30.000	40.000	50.000	75.000	150.000
g) redazione di atti statutari e costitutivi di società, regolamenti:						
minimo	7.500	10.000	12.500	15 000	20 000	25.000
massimo	15.000	25.000	30.000	40 000	50 000	60.000
3 - Prestazioni di esecuzione:						
a) convocazione di assemblee e relativa pubblicazione	2.000	2 000	3.000	3.000	4 000	5.000
b) deposito e pubblicazione di bilanci	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000	25.000
c) pagamenti di atti da registrare, di imposte, di tasse, di contributi, ecc., di somme a terzi	500	500	1.000	1.500	2.000	3.000
d) custodia di valori:						
per i primi sei mesi L. 1,75 per cento, per ogni mese successivo il 5% in più della percentuale di cui sopra.						

Relativamente agli onorari graduali di cui a 1) e 2) del presente articolo, se il valore della pratica supera i 100 000.000 la competenza massima è raddoppiata, se supera i 500 000.000 è triplicata.

Art. 22.

Cumulo degli onorari

Gli onorari graduali per prestazioni d'ordine di cui alla Tabella *A* (art. 20) sono sempre cumulabili con ogni altra specie di compensi; gli onorari graduali per prestazioni di concetto e di attuazione di cui alla Tabella *B* (art. 21) sono cumulabili solo nei casi in cui l'articolo di tariffa lo preveda espressamente.

Gli onorari graduali dei due tipi (articoli 20, 21) sono cumulabili tra di loro.

TITOLO IV

Onorari per specifiche funzioni

CAPO I

AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DI PATRIMONI E SINGOLI BENI

Art. 23.

Amministrazione in genere

Per la determinazione degli onorari relativi alle amministrazioni di aziende, patrimoni e beni di qualunque tipo e in qualunque situazione giuridica si applicano i seguenti criteri, salve restando le disposizioni speciali relative agli incarichi di curatore fallimentare:

A) *Amministrazione di aziende.*

1. Per l'amministrazione che si protragga almeno per un esercizio aziendale, il compenso comprende:

a) un assegno fisso mensile commisurato ai compensi globali ragguagliati a mese del dirigente di aziende similari;

b) una maggiorazione di detto assegno fino al 25 %;

c) un onorario sul reddito netto di esercizio fino al 7,50 %.

Qualora l'azienda non fosse redditizia al dottore commercialista compete, in aggiunta agli assegni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, un onorario discrezionale basato sull'assegno di cui alla lettera *a*).

2. Per l'amministrazione che si limiti ad un periodo inferiore ad un esercizio aziendale il compenso comprende:

a) l'assegno mensile come alle lettere *a*) e *b*) di cui sopra;

b) l'onorario previsto dall'ultimo comma del numero precedente.

B) *Amministrazione di immobili urbani.*

1. In locazione:

diritto fisso minimo per ogni inquilino L. 600, se con affitto bloccato; L. 2000, se con affitto libero.

Onorario sul provento lordo degli affitti di ogni immobile commisurato in ragione d'anno:

fino a L. 5.000.000 il 5 %;

per il di più oltre L. 5.000.000 il 4 %.

Per la riscossione di fitti arretrati o litigiosi comunque ricuperati il 10 % della somma riscossa.

Compenso minimo per ogni casa, distinta con numero civico, L. 20.000.

2. In condominio:

fino a 10 condomini:
da L. 50.000 a L. 100.000 annue;
da 11 a 20 condomini:
da L. 75.000 a L. 150.000 annue;
da 21 a 30 condomini:
da L. 100.000 a L. 200.000 annue;
da 31 a 50 condomini:
da L. 150.000 a L. 300.000 annue;
oltre i 50 condomini:
da L. 200.000 a L. 500.000 annue.

Al dottore commercialista compete inoltre una maggiorazione da computarsi sui sopraelencati compensi in ragione del 10 %, del 20 % o del 30 %, quando l'immobile in condominio comprenda rispettivamente l'ascensore, l'ascensore e la portineria o l'ascensore, la portineria ed il riscaldamento centrale.

Il dottore commercialista ha inoltre diritto ad un compenso minimo di L. 1000 per ogni condomino.

Se l'immobile in condominio è totalmente o parzialmente locato a terzi il compenso viene cumulato con quello stabilito nel numero precedente.

C) *Amministrazione di fondi rustici.*

1. Immobili rustici:

onorario sul provento lordo degli affitti di ogni immobile, commisurato ad anno:

affitto fino a L. 1.000.000 il 4 %
per il di più fino a L. 3.000.000 il 3 %
per il di più fino a L. 10 000.000 il 2 %
per il di più oltre L. 10 000 000 l'1 %

Compenso minimo per ogni immobile L. 20.000.

Sui terreni condotti a colonia, a mezzadria, oltre le percentuali suesposte aumentate del 50 % da calcolarsi sul reddito netto, spetterà un diritto fisso di L. 5000 per ogni mezzadro; per quelli condotti a mezzadria mista, aumento del 60 %, sempre da calcolarsi sul reddito netto e diritto fisso di L. 4000 per ogni colono.

D) *Amministrazione di beni mobili.*

Onorari sul reddito lordo:

reddito fino a L. 1.000.000 il 2 %
per il di più fino a L. 3.000.000 l'1 %
per il di più fino a L. 10.000.000 lo 0,50 %
per il di più oltre L. 10.000.000 lo 0,25 %

Compenso minimo L. 20.000.

Per tutte le amministrazioni sull'ammontare delle erogazioni inerenti all'ordinaria gestione e su quelle di carattere straordinario (esclusi i prelievi del proprietario) spetta al dottore commercialista un compenso dall'1 al 2 %.

Se le gestioni di cui sopra hanno durata inferiore ad un anno le predette percentuali devono essere aumentate del 25 %.

I predetti onorari sono aumentati del 20 % e, se derivanti da incarichi giudiziari, del 25 %, qualora l'amministrazione si riferisca ad aziende o beni della cui proprietà o possesso siano contitolari più soggetti, oppure in merito ai quali più soggetti vantino pretese; in tutti i casi cioè in cui il dottore commercialista sia tenuto a rispondere nei confronti di più soggetti, aventi interessi convergenti o in contrasto fra di loro.

Tutte le prestazioni non strettamente riguardanti l'ordinaria amministrazione non sono comprese nel presente articolo, e pertanto i compensi delle stesse sono cumulabili.

E) *Custodia e conservazione.*

Oltre ai compensi predetti, al dottore commercialista spetta, a titolo di custodia e conservazione dei beni o delle aziende cadute sotto sequestro, un compenso fisso in ragione di un anno o frazione di anno, commisurato come segue sul valore dei beni o dell'azienda e senza tenere conto dei rispettivi redditi:

fino a L. 1.000.000:
da L. 5.000 a L. 20.000;
per il di più fino a L. 10.000.000:
da L. 10 000 a L. 50.000;
per il di più fino a L. 50.000.000:
da L. 25.000 a L. 100.000;
per il di più oltre L. 50 000.000:
da L. 50.000 a L. 250.000.

Compenso minimo L. 5000.

Art. 24.

Liquidazione di aziende individuali e collettive

Valutazione dell'azienda ai fini della liquidazione; progetto di impostazione, inventari, bilanci, esecuzione e assistenza per lo svolgimento delle pratiche necessarie al compimento dell'incarico.

Al dottore commercialista nella liquidazione a decorso normale, diretta al realizzo delle attività ed al loro riparto tra gli interessati, previa estinzione delle passività, sono dovuti i seguenti onorari:

a) sul realizzo delle attività le seguenti percentuali:
sulle prime L. 5.000.000 il 5 %
per il di più fino a L. 10.000.000 il 4 %
per il di più fino a L. 25.000.000 il 3 %
per il di più fino a L. 50 000.000 il 2 %
per il di più oltre L. 50.000.000 l'1 %

Nel caso di crediti contestati o litigiosi i compensi relativi al loro realizzo possono essere aumentati fino al 10 %;

b) per la liquidazione ed estinzione del passivo con pagamento di creditori dell'azienda ed accollo ai soci, sul totale definitivamente accertato:
dallo 0,50 % all'1,50 %

Nel caso di debiti contestati o litigiosi il compenso può essere aumentato fino al 25 %;

c) nel caso di assegnazioni in natura ai soci, di apporto in altre società od aziende, al dottore commercialista spettano gli onorari di cui sopra ridotti del 20 %.

Gli onorari di cui alle lettere precedenti non sono comprensivi degli onorari relativi ad eventuali prestazioni specificatamente contemplate in altri articoli. In particolare, nel caso di gestione temporanea, i compensi di cui sopra verranno cumulati con quelli di cui all'art. 23, ridotti del 20 %.

Qualora il dottore commercialista agisca in una liquidazione quale procuratore e quale mandatario di fiducia del cliente e di altro o di altri liquidatori, gli onorari di cui al presente articolo saranno ridotti come previsto dal terzo comma dell'art. 7.

Sono cumulabili gli onorari graduali della tabella *B*.

Art. 25.

Cessione di aziende, di quote di partecipazione, di azioni

Per la cessione di aziende, di quote di partecipazione e di azioni, al dottore commercialista che negozi e porti a compimento la cessione di azienda si applicano i seguenti onorari sul corrispettivo pattuito:

sulle prime L. 5.000.000 il 5 %
per il di più fino a L. 10.000.000 il 4 %
per il di più fino a L. 25.000.000 il 3 %
per il di più fino a L. 50.000 000 il 2 %
per il di più oltre L. 50.000.000 l'1 %

Questo articolo non si applica allorquando trattisi di cessione di azioni quotate in Borsa e si faccia riferimento esclusivo alla relativa quotazione.

Art. 26.

Recesso ed esclusione di soci

Le prestazioni per il recesso ed esclusione di soci, sono compensate cogli onorari di cui all'articolo precedente, riferiti alla quota liquidata.

CAPO II

PERIZIE E CONSULENZE TECNICHE

Art. 27.

Perizie e consulenze tecniche di parte

Gli onorari per le perizie e consulenze tecniche di parte, per le memorie di parte, avanti le autorità giudiziarie ed amministrative e ad arbitri o periti, in materia di conti e di bilanci, in materia amministrativa, finanziaria, economica, commerciale e di ragioneria, in materia di tributi, in merito a consuetudini, ad usi bancari, mercantili, commerciali, industriali, marittimi, agricoli, coloniali e congeneri, sono tariffabili a tempo. La relazione è altresì tariffabile a tempo coll'aumento del 50 %.

Sono cumulabili le spese, le indennità e gli onorari graduali.

Qualora vi concorrano speciali condizioni in ordine alla importanza, alla complessità, al disagio, all'autorità ed esperienza del professionista, nonchè al vantaggio morale e materiale che l'opera di questi può aver procurato, i compensi suddetti possono essere aumentati con il criterio della discrezionalità.

Art. 28.

Valutazione di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti

Gli onorari relativi alla valutazione di aziende, o di situazioni aziendali, di patrimoni, di beni, di avviamento, di diritti aziendali, come ad esempio: marchi, brevetti, concessioni, procedimenti industriali, ecc., nonchè alla valutazione di capitali assicurati, di rendite vitalizie, di censi, di livelli, di enfiteusi e di diritti congeneri, sono commisurate al valore accertato nel modo seguente:

se inferiori a L. 5.000 000 da L. 25 000 a L. 50.000;
se superiori a L. 5 000.000 ma inferiori a lire 10 000 000 da L. 50.000 a L. 75.000;
se superiori a L. 10 000.000 ma inferiori a lire 25.000.000 da L. 75.000 a L. 150.000;
se superiori a L. 25.000.000 ma inferiori a lire 50.000.000 da L. 150.000 a L. 250.000;
se superiori a L. 50.000.000 ma inferiori a lire 100.000.000 da L. 250.000 a L. 400.000;
se superiori a L. 100.000.000 ma inferiori a lire 500.000.000 da L. 400 000 a L. 750.000.

Oltre i 500 milioni il compenso sarà fissato caso per caso, in relazione all'importanza ed alla complessità dell'azienda.

Nella valutazione di aziende e di patrimoni gli onorari sono commisurati all'ammontare complessivo delle attività e delle passività accertate.

I predetti onorari saranno ridotti da metà ad un terzo se la prestazione considerata nel presente articolo di tariffa rientra in altre più ampie prevedute da altri articoli. Gli stessi compensi non sono comprensivi degli onorari spettanti per l'aggiornamento e la revisione della contabilità.

Sono cumulabili gli onorari graduali della tabella *B*.

CAPO III

ISPEZIONI, REVISIONI AMMINISTRATIVE E LAVORI CONTABILI

Art. 29.

Ispezioni e revisioni amministrative e contabili

Gli onorari per le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili ordinate da clienti sono determinati con il criterio della discrezionalità in funzione della delicatezza, della difficoltà, della complessità e dell'importanza dell'incarico. Nei casi in cui l'incarico sia di carattere ordinario gli onorari sono determinati a tempo. In tali casi sono cumulabili le spese, le indennità e gli onorari graduali. La relazione è altresì tariffabile a tempo con l'aumento del 40 %.

Art. 30

Organizzazioni contabili - Impianti di contabilità

Per le organizzazioni contabili, per gli impianti di contabilità ordinarie od a ricalco in aziende private e pubbliche, per l'attuazione del piano di organizzazione proposto, al dottore commercialista competono gli onorari a tempo aumentabili fino al doppio.

Sono cumulabili gli onorari graduali della tabella *B*.

Per gli impianti di contabilità meccaniche, ad impulsi elettrici ed elettroniche, nonchè per impianti contabili per i quali occorra una particolare specializzazione, gli onorari sono discrezionali ed in funzione della difficoltà, della complessità e dell'importanza dell'incarico.

Art. 31.

Riordinamento di contabilità arretrate e confuse

Al dottore commercialista oltre agli onorari graduali della tabella *B* spetterà l'onorario a tempo.

Per il personale di aiuto i compensi vengono ridotti dal terzo alla metà.

Art. 32.

Inventari, rendiconti, situazioni contabili

Per la compilazione di inventari, di rendiconti, di situazioni contabili, per le analisi e le rilevazioni di costi, per la determinazione di profitti e di perdite, per

le rilevazioni in materia contabile, amministrativa, finanziaria, per la redazione di conti colonici, i compensi sono identici a quelli stabiliti dall'articolo precedente, aumentati dal 20 % al 40 %.

La relazione è tariffabile a tempo coll'aumento del 40 %.

Gli onorari graduali della tabella *B* sono cumulabili.

Art. 33.

Bilancio

La formazione del bilancio, con applicazione delle norme di legge, colla disamina delle valutazioni, colla costituzione di riserve e di fondi di accantonamenti, colla determinazione del reddito e della perdita, colla relazione tecnica accompagnatoria, è compensata nel modo seguente:

a) con un diritto fisso di L. 10.000;

b) sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività:

se inferiori a L. 5.000.000 da L. 10.000 a L. 25.000;

se superiori a L. 5.000.000 ma inferiori a lire 10.000.000 da L. 25.000 a L. 37.500;

se superiori a L. 10.000.000 ma inferiori a lire 25.000.000 da L. 37.500 a L. 75.000;

se superiori a L. 25.000.000 ma inferiori a lire 50.000.000 da L. 75.000 a L. 125.000;

se superiori a L. 50.000.000 ma inferiori a lire 100.000.000 da L. 125.000 a L. 200.000;

se superiori a L. 100.000.000 ma inferiori a lire 500.000.000 da L. 200.000 a L. 375.000.

Per ammontare superiore a cinquecento milioni il compenso verrà fissato caso per caso, in relazione alla complessità del lavoro ed alla importanza dell'azienda.

I predetti compensi saranno ridotti da metà ad un terzo se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni prevedute da altri articoli.

L'aggiornamento e la revisione della contabilità è tariffabile a parte.

Gli onorari graduali della tabella *B* sono cumulabili

Art. 34.

Bilanci tecnici

La formazione di bilanci tecnici colla calcolazione di riserve matematiche, è compensata in via discrezionale in relazione al tempo impiegato, ed alla complessità ed importanza dell'incarico.

CAPO IV

ATTESTAZIONI

Art. 35.

Delle attestazioni

La verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile dell'impresa, comporta un onorario calcolato cumulativamente a tempo e sul valore dell'incarico, tariffato come stabilito dagli articoli 32 e 33 della presente tariffa.

Gli onorari graduali della tabella *B* sono cumulabili.

Per gli incarichi di eccezionale importanza o complessità i compensi sono determinati con il criterio della discrezionalità.

CAPO V

REGOLAMENTO E LIQUIDAZIONE DI AVARIE

Art. 36.

Sull'ammontare complessivo delle somme ammesse

A) Avaria comune:

a) fino a L. 3.000.000 il 6 %;

b) per il di più fino a L. 5.000.000 il 5 %;

c) per il di più fino a L. 10.000.000 il 4 %;

d) per il di più fino a L. 25.000.000 il 2 %;

e) per il di più fino a L. 50.000.000 l'1 %;

f) per il di più fino a L. 100.000.000 lo 0,50 %;

g) oltre L. 100.000.000 compenso da stabilirsi caso per caso;

h) compenso minimo L. 50.000;

i) qualora vi siano più di venticinque polizze di carico le percentuali di cui sopra vanno aumentate del 25 %;

l) al liquidatore cui venisse affidato il mandato di eseguire il regolamento di avaria comune tra le parti, spetta un compenso pari allo 0,25 % delle somme incassate;

m) per la liquidazione dei rapporti tra assicurato ed assicuratore derivanti da liquidazione di avaria comune, si applicano i compensi previsti per le liquidazioni di avaria particolare.

B) Avaria particolare:

a) per le somme liquidate fino a L. 3.000 000 il 4%;

b) oltre e sino a L. 5.000.000 il 3 %;

c) oltre e sino a L. 15.000.000 il 2 %;

d) oltre e sino a L. 30.000.000 l'1 %;

e) oltre e sino a L. 50.000.000 lo 0,50 %;

f) oltre e sino a L. 100.000.000 lo 0,25 %;

g) oltre a L. 100.000.000 compenso da stabilirsi caso per caso.

Gli onorari di cui al presente articolo possono essere maggiorati fino al 30 % in casi di particolare complessità o che importino notevole dispendio di tempo.

CAPO VI

FUNZIONE DI SINDACO NELLE SOCIETÀ COMMERCIALI

Art. 37.

La retribuzione annuale del dottore commercialista sindaco in società commerciali è determinato dall'ammontare del capitale sociale dell'ente che è oggetto della funzione sindacale e precisamente:

fino a L. 1.000.000, L. 50.000;

oltre a L. 1 000.000 e fino a L. 5.000.000 da L. 50.000 a L. 100.000;

oltre a L. 5 000.000 e fino a L. 25 000.000 da L. 100.000 a L. 200.000;

oltre a L. 25.000.000 e fino a L. 50.000.000 da L. 150.000 a L. 300.000;

oltre a L. 50.000 000 e fino a L. 100 000 000 da L. 200.000 a L. 400 000;

oltre a L. 100.000 000 e fino a L. 500.000 000 da L. 250.000 a L. 500.000;

oltre a L. 500 000.000 da L. 400.000 a L. 1.000.000.

Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del Collegio la retribuzione di cui sopra è aumentata del 50 %.

CAPO VII

ARBITRATI

Art. 38.

Arbitrati rituali ed irrituali

Quando all'oggetto dell'arbitrato non emergono valori e non sia possibile calcolarli al dottore commercialista spetta un onorario discrezionale, in funzione della delicatezza, della complessità e dell'importanza del giudicato.

In caso diverso il valore dell'arbitrato, al fine del calcolo degli onorari, viene determinato applicando l'art. 12 della presente tariffa. Fanno eccezione a questa regola i seguenti casi:

a) quando le parti in contesa richiedono tutte delle somme, il valore dell'arbitrato è determinato dalla addizione delle somme stesse;

b) quando l'oggetto dell'arbitrato si riporta a cifre anteriori al 31 dicembre 1946, vengono applicati i coefficienti di maggiorazione previsti dalla legge 11 febbraio 1952, n. 74.

Il calcolo dell'onorario è fatto in base alle percentuali indicate nella seguente

TABELLA

VALORE DELL'ARBITRATO			Impugnabili e non impugnabili
fino a	L.	500.000	il 10 %
per il di più fino a . . .	»	1.500.000	il 6 %
per il di più fino a	»	5.000.000	il 5 %
per il di più fino a . . .	»	25.000.000	il 4 %
per il di più fino a	»	50.000.000	il 3 %

Per valori superiori ai 50.000.000 il compenso verrà determinato in via discrezionale.

In ogni caso il compenso minimo è di L. 25.000 per ogni arbitrato.

Sono specificatamente applicabili gli articoli: 7, secondo comma, 9, 11 ed eventualmente altri della presente tariffa quando si verifichino i casi in essa contemplati.

Sono cumulabili, eppertanto specificatamente tariffabili, anche gli onorari graduali della tabella *B* e gli altri onorari per eventuali prestazioni accessorie per l'arbitrato.

Art. 39.

Arbitrati dei consulenti tecnici

Gli onorari dovuti al consulente tecnico della parte, nominato agli effetti dell'art. 455 C.P.C., sono quelli contemplati dall'art. 38, ridotti del 20 %.

Sono cumulabili gli onorari graduali della tabella *B* e gli altri onorari per eventuali prestazioni accessorie per l'arbitrato.

CAPO VIII

SISTEMAZIONI D'INTERESSI

Art. 40.

Delle sistemazioni d'interessi

Sono considerate sistemazioni d'interessi, agli effetti della presente tariffa, il regolamento di rapporti fra soci, associati, consociati, consorziati, ecc., fra debitori e creditori, fra eredi, fra familiari, fra titolari e dipendenti di aziende, ecc.

SEZIONE I. — *Sistemazioni sociali*

Art. 41.

Costituzione di enti sociali

Per la costituzione di enti sociali e di associazioni ivi comprese le pratiche preliminari, sessioni, congressi, conferenze, progetti, preventivi, redazione di atti esecutivi e statuti, regolamenti interni fra i soci, assistenza ed esecuzione delle pratiche per la regolare costituzione dell'azienda in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, scritture integrative e collaterali, esclusione fatta di ogni prestazione per la raccolta di capitali, al dottore commercialista compete l'onorario come dalla tabella che segue, basato sul valore corrispondente alle somme sottoscritte dai soci, su quelle versate in conto corrente ed apportate sotto qualunque forma, a titolo di capitale, nel primo esercizio sociale:

fino a L. 3 000 000 dal 3 % al 4 %
per il di più e fino a L. 5.000.000 dal 2 % al 3%
per il di più e fino a L. 10 000.000 dal 1,50 % al 2 %
per il di più e fino a L. 25 000.000 dal 1 % al 1,50 %
per il di più e fino a L. 50.000.000 l' 1 %
per il di più lo 0,50 %.

Compenso minimo L. 30 000.

Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati, e di altre forme associative consimili l'onorario può essere aumentato fino al doppio con un minimo di L. 50 000.

Per la costituzione di cooperative l'onorario sarà invece diminuito del 30 %.

Qualora la costituzione non avvenisse per ragioni indipendenti dal dottore commercialista, i compensi verranno ridotti, come stabilito dall'art. 9 della presente tariffa, per il pagamento degli onorari graduali.

Art. 42.

Variazioni di capitale

Per tutte le prestazioni preliminari e per le successive occorrenti per le variazioni di capitali sociali, sia in aumento che in riduzione, al dottore commercialista compete l'onorario in base alle seguenti percentuali:

fino a L. 5.000.000 l' 1.00 %
per il di più e fino a L. 25.000.000 lo 0,75 %
per il di più e fino a L. 50.000.000 lo 0,50 %

oltre L. 50.000.000 il compenso sarà fissato caso per caso.

Compenso minimo L. 25.000.

Art. 43.

Trasformazione di società

Per tutte le prestazioni preliminari e per le successive occorrenti per la regolare trasformazione di società da un tipo all'altro, sono dovuti al dottore commercialista i compensi previsti dall'art. 41 aumentati fino al 20 % computati sul valore del capitale reale, delle riserve e degli eventuali conti correnti dei soci.

Art. 44.

Fusione di società ed imprese

Per tutte le prestazioni preliminari e per le successive, per la fusione di società e di imprese al dottore commercialista competono i compensi previsti dall'articolo 42 ridotti dal 30 % al 50 %.

L'onorario è computato sul valore del patrimonio sociale delle società fuse, inteso nel senso indicato nell'ultima parte dell'articolo precedente.

SEZIONE II. — *Sistemazione fra debitori e creditori*

Art. 45.

Concordati stragiudiziali — Componimenti amichevoli

I componimenti amichevoli comprendono il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni ed in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore.

I compensi spettanti al dottore commercialista per questo genere di incarichi sono:

a) diritto fisso per ciascun debitore

1) accertato fino a L. 500.000 L. 1 500
2) accertato fino a L. 2.000.000 L. 2.000
3) accertato fino a L. 5.000.000 L 3 000
4) accertato oltre L. 5.000.000 L. 4.500

b) un onorario sul passivo definitivamente accertato

fino a L. 2.500 000 il 4,50 %
per il di più fino a L. 12.500 000 il 2,50 %
per il di più fino a L. 25.000 000 l' 1,50 %
oltre L. 25 000.000 l' 1,00 %

Se il dottore commercialista provvederà anche al realizzo delle attività gli competerà l'onorario stabilito dall'art. 24 ridotto alla metà.

Se la sistemazione avviene con percentuale tra il 25% ed il 40% l'onorario di cui alla lettera *b*) è ridotto dal 20 al 30%; se con percentuale inferiore al 25%, la riduzione sarà dal 30 al 50%.

Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti i compensi saranno limitati all'integrale diritto fisso ed alla percentuale sul passivo ridotta dal 30% al 60%, e ciò in funzione del periodo di tempo della dilazione.

Se il componimento amichevole non riesce al dottore commercialista competono solo le spese, le indennità (comprese quelle di cui alla lettera *a*), gli onorari graduali e gli altri onorari per le altre prestazioni contemplate nella presente tariffa.

Art. 46.

Crediti controversi o di difficile realizzo

Per l'accertamento e la liquidazione di crediti controversi o di difficile realizzo, al dottore commercialista compete per ciascun credito, l'onorario sull'ammontare dell'esatto, in base alle seguenti percentuali:

fino a L. 300.000 dal 10% al 15%
per il di più fino a L. 750.000 dall' 8% al 10%
per il di più fino a L. 3.000.000 dal 3% al 5%
per il di più il 2%.

Ove l'esazione risulti particolarmente agevole gli onorari saranno ridotti dal 25 al 50%.

Compenso minimo L. 6.000.

SEZIONE III. — *Sistemazione fra eredi*

Art. 47.

Rientrano nelle sistemazioni fra eredi: le pratiche relative alla successione, accertamento dell'asse ereditario, esecuzione di disposizioni testamentarie, denuncia di successione, liquidazione della imposta di successione, progetti di divisione e di assegnazione di quote ereditarie, lottizzazione dell'asse ereditario, assegnazione parziale di beni, determinazione e sistemazione di diritto di usufrutto con o senza affrancazione, disinteressamento o sistemazione di eredi o presunti tali, rendiconto.

Si applicano i seguenti onorari: sulla massa attiva ereditaria:

fino a L. 10.000.000 dal 2% al 4%
per il di più fino a L. 50 000 000 dall'1% al 2%
oltre L. 50.000.000 dal 0,50% all'1%
Compenso minimo L. 30.000.

Gli onorari così calcolati vengono aumentati del 10% per ogni erede, legatario, usufruttuario.

Per il realizzo di attività e liquidazione di passività si applica l'art. 24, e per l'amministrazione dei beni caduti in successione si applica l'art. 23 della presente tariffa.

SEZIONE IV. — *Sistemazione fra familiari*

Art. 48.

Per le sistemazioni tra familiari spetta al dottore commercialista un onorario discrezionale.

SEZIONE V. — *Sistemazione fra aziende e loro collaboratori, dipendenti ed ausiliari*

Art. 49.

Per le sistemazioni fra aziende e loro collaboratori, dipendenti ed ausiliari al dottore commercialista spetta un onorario come previsto dall'art. 38 relativo all'arbitrato, ridotto di un terzo.

SEZIONE VI. — *Sistemazioni patrimoniali*

Art. 50.

Al dottore commercialista incaricato di sistemazioni patrimoniali, di divisione di patrimoni, di compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, di gradua-

zioni, competono gli onorari commisurati al totale della massa attiva accertata di cui all'art. 47, che possono essere ridotti fino al 30%.

CAPO IX

CONSULENZE ED ASSISTENZE VARIE

SEZIONE I. — *Consulenze aziendali*

Art. 51.

Consulenze aziendali particolari

Le consulenze aziendali particolari riguardano:

a) progetti di costituzione di imprese e di aziende; formazione di preventivi d'impianto e d'esercizio;

b) organizzazione di aziende: patrimoniali, agricole, immobiliari, finanziarie, industriali, commerciali e artigiane, ecc.;

c) organizzazione di servizi aziendali generali ed amministrativi;

d) organizzazioni commerciali di vendita, e di uffici di vendita;

e) studi statistici e di mercati;

f) piani pubblicitari;

g) sistemazione di aziende in crisi od in via di rammodernamento.

Per le prestazioni di cui sopra al dottore commercialista compete un onorario discrezionale, in ragione del tempo impiegato, della difficoltà, della complessità, della straordinarietà ed eccezionalità del lavoro, della particolare specializzazione e dell'importanza dell'incarico.

Sono cumulabili gli onorari graduali della tabella *B* e gli altri onorari per eventuali prestazioni accessorie occorse per l'espletamento dell'incarico.

Art. 52.

Consulenza aziendale continuata e generica

Al dottore commercialista per la consulenza aziendale continuata e generica compete un onorario discrezionale in relazione alla natura ed importanza della azienda.

Il dottore commercialista può preconcordare l'onorario comprendente anche ogni pratica aziendale. Lo onorario preconcordato vincola il dottore commercialista per un periodo non superiore a due anni.

SEZIONE II. — *Consulenza economico finanziaria*

Art. 53.

Al dottore commercialista, oltre agli onorari graduali della tabella *B*, spetterà per quanto riguarda la preparazione ed elaborazione della documentazione, dei piani di ammortamento per l'assunzione di prestiti, per il calcolo di rendite vitalizie, ed ogni altro calcolo di carattere economico-finanziario, un onorario calcolato a tempo.

Le memorie e le relazioni sono tariffabili a tempo coll'aumento del 50%.

Qualora concorrano speciali condizioni in ordine alla importanza, alla difficoltà, alla complessità, al disagio, nonchè al vantaggio che l'opera del professionista può aver procurato o procurare, i compensi suddetti possono essere raddoppiati.

SEZIONE III. — *Consulenza tecnico-contrattuale*

Art. 54.

Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, di redazione di atti, di scritture private, di compromessi, ecc., al dottore commercialista spettano gli onorari in funzione dell'attività da esso svolta e della responsabilità assunta, e precisamente:

a) allorquando partecipa con il cliente alla formazione sostanziale e tecnica del contratto:

fino a L. 500.000	dal 5%	al 7,50%
per il di più fino a L. 1.000.000	dal 2,65%	al 6,25%
per il di più fino a L. 5 000.000	dall'1,85%	al 3,75%
per il di più fino a L. 10.000.000	dal 0,95%	all'1,85%
per il di più fino a L. 25.000.000	dal 0,65%	all'1,25%
per il di più fino a L. 50.000.000	dal 0,30%	al 0,65%

oltre L. 50.000.000 l'onorario sarà determinato caso per caso;

b) allorquando partecipa alla sola formazione tecnica del contratto: l'onorario di cui sopra ridotto dal 15% al 30%;

c) allorquando il cliente lo incarica della semplice stesura della convenzione scritta: l'onorario di cui alla lettera *a*) ridotto dal 25% al 50%.

Gli onorari relativi a contratti di locazioni di immobili si calcolano sul canone del primo anno d'affitto. Ove la locazione sia pluriennale si computerà una maggiorazione in ragione del 50%. L'onorario per i contratti di locazioni di immobili urbani ad uso abitazione è ridotto del 60% e quello per i fondi rustici è ridotto di un terzo.

SEZIONE IV. — *Consulenza ed assistenza in procedure concorsuali*

Art. 55.

Assistenza in procedure concorsuali

Al dottore commercialista per l'assistenza del debitore nelle procedure fallimentari seguite da concordato, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa, spettano i compensi stabiliti dall'art. 45 della presente tariffa ridotti dal 40 all'80%. Per la sola assistenza preconcorsuale e nelle procedure fallimentari non seguite da concordato spettano al dottore commercialista le spese, le indennità e gli onorari graduali.

SEZIONE V. — *Consulenza ed assistenza in successioni ereditarie*

Art. 56.

Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli spettano i compensi stabiliti dall'art. 47 della presente tariffa in ragione della quota di spettanza del cliente, ridotti del 40%.

CAPO X

CONSULENZA E PATROCINIO TRIBUTARIO

Art. 57.

Onorari graduali particolari

TABELLA C

Per le pratiche tributarie, a parziale deroga degli articoli 20 21, al dottore commercialista spettano i seguenti onorari graduali particolari:

	VALORE DELLA PRATICA					
	fino a 250 000	1 milione	2 ½ milioni	5 milioni	10 milioni	oltre
A) Dichiarazioni e denuncie:						
1) che non importino particolare studio:						
minimo	2.000	3.000	4.000	5.000	7.000	8 000
massimo	3.000	4.500	6.000	7.500	10.000	15.000
2) che importino un particolare studio:						
minimo	6 000	8.000	10.000	12.000	15.000	25 000
massimo	8.000	10.000	15.000	20.000	25.000	50 000
B) Ricorsi alle Commissioni amministrative, alle Intendenze di finanza, al Ministero delle finanze ed altri Enti	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
1 Ricorsi interruttivi	1.500	2.250	3.000	3.500	4.000	4.500
2 Ricorsi motivati su questioni di fatto:						
a) con dati generici						
minimo	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
massimo	3.500	4.000	6.000	7.500	10.000	12.000
b) con dati specifici o documenti						
minimo	4.500	5.000	5.500	6.000	10.000	12.000
massimo	6.000	8.000	10.000	12.000	20.000	25.000
3 Ricorsi *motivati su questioni* di diritto:						
a) semplici (per eccezioni di competenza, di regolarità, di notifica, di decadenza, ecc):						
minimo	3.500	4.000	5.000	6.000	8.000	10 000
massimo	4.500	6.000	8.000	10.000	15.000	20.000
b) complessi (per eccezioni sulle modalità di accertamenti e di intassabilità di reddito o prescrizione o diversa applicazione tariffaria, ecc.):						
minimo	8.000	10.000	12.000	15.000	25.000	30.000
massimo	10.000	15.000	20.000	25.000	40.000	60.000
c) eccezionali, quando non *esiste precedente giurisprudenziale*, in via discrezionale						

	VALORE DELLA PRATICA					
	fino a 250 000	1 milione	2 ½ milioni	5 milioni	10 milioni	oltre
4 Esposti agli uffici - memorie illustrative e documentazioni aggiunte. Si adottano i criteri di cui a 2. e 3.						
5 Discussioni avanti le Commissioni						
minimo	6.000	8 000	10.000	12 000	15.000	25.000
massimo	8.000	10.000	15.000	20.000	25.000	50.000
6 Prestazioni connesse						
a) domande di rimborso o di rateizzazione						
minimo	4.000	5.000	5.500	6 000	8.000	10 000
massimo	6.000	7.500	10.000	12.000	15.000	20.000
b) assistenza presso gli uffici						
minimo	2.000	3.000	4.000	5.000	7 000	8.000
massimo	3.500	7.000	7.500	10.000	12.000	15.000

Per la determinazione degli scaglioni si ha riguardo alla imposta, tassa o contributo.

Le pratiche relative all'imposta di registro e successioni sono aumentabili del 20%.

I ricorsi alla Commissione centrale comportano l'aumento fino al 50%.

Gli onorari graduali di cui sopra sono cumulabili, oltre che con le spese, con le indennità, anche con gli onorari graduali degli articoli 20 e 21 della presente tariffa, e con gli altri onorari per eventuali prestazioni accessorie occorse per la pratica e contemplate dalla presente tariffa, come ad esempio: la raccolta ed elaborazione di dati, ecc.

Art. 58.

Onorari.

Al dottore commercialista oltre agli onorari graduali della tabella *C*, sopra specificati, spettano i seguenti onorari:

A) *Sistemazioni su piano non contenzioso.*

L'onorario è determinato con riferimento al valore della pratica, misurato sull'imposta o tassa o contributo risparmiato per effetto della definizione:

fino a L.	500.000	dall'8%	al 12%
per il di più fino a L.	1.000.000	dal 6%	al 9%
per il di più fino a L.	3.000.000	dal 5%	al 7,50%
per il di più fino a L.	5.000.000	dal 4%	al 6%
per il di più fino a L.	10.000.000	dal 3%	al 4,50%
per il di più fino a L.	25.000.000	dal 2%	al 3%
per il di più fino a L.	50.000.000	dall'1%	all' 1,50%
oltre L.	50.000.000	lo 0,50%.	

Allorchè la pratica sia chiusa con riduzione di oltre il 50% di imposta, tassa o contributo, l'onorario sarà determinato caso per caso.

B) *Decisioni delle Commissioni amministrative.*

Si applica l'onorario di cui ad *A*) computato sull'imposta risparmiata conseguente alla decisione, maggiorato fino al 50%.

CAPO XI

FINANZIAMENTI

Art. 59.

Per l'apporto di capitale ed in genere per operazioni di finanziamento ottenuti mercè l'opera del dottore commercialista, questi avrà diritto ad un compenso del 2% sull'ammontare delle disponibilità conseguite a suo mezzo.

La percentuale di cui sopra può essere ridotta fino allo 0,50% allorchè il finanziamento abbia durata inferiore all'anno. In ogni caso il dottore commercialista può preconcordare l'onorario.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5110438) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.